

N. 08641/2010 REG.SEN.
N. 07876/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7876 del 2008, proposto da:

Associazione Pescapnea, Seac Sub Spa, C4 Sas di Marco Bonfanti e C , in persona dei rispettivi rappresentanti legali, Bracciani Francesco, in proprio e nella qualità di membro della associazione Pescapnea, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Colonna, con domicilio eletto presso Rocco Bianco in Roma, via Fabio Massimo 88;

contro

Ministero Ambiente e Tutela del Territorio, in persona del Ministro e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in persona del Presidente e legale rappresentante pt, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n.

1230/2007, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI PESCA SPORTIVA NEGLI SPECCHI D'ACQUA CLASSIFICATI C

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Bracciani per delega di Colonna, e l'avv. dello Stato Venturini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E' impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 1230 del 25 giugno 2007 che ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso di primo grado proposto dagli odierni appellanti.

Si è costituita in giudizio la intimata Amministrazione per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All'udienza del 9 novembre 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

L'appello è infondato e va respinto.

Come premesso, l'associazione Pescapnea, con sede legale in Milano, avente come finalità statutaria la promozione della pesca sportiva e l'avv. Francesco Bracciani da Torino, in proprio e quale associato della predetta associazione, hanno impugnato il decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente del 9.11.2004 recante modifica dell'area marina protetta denominata <Cinque Terre>, nella parte in cui vieta la pesca sportiva negli specchi d'acqua classificati come <C> nell'ambito della stessa area.

Il giudice di primo grado ha ritenuto carente la condizione processuale della

legittimazione ad agire sia in capo all'associazione sia in capo all'avv. Bracciani, quest'ultimo ricorrente in proprio e quale associato, non ritenendo a tal fine sufficiente la mera finalità statutaria dell'associazione, teleologicamente diretta alla promozione della pratica amatoriale della pesca sportiva (e peraltro avente sede effettiva in un territorio non contiguo a quello ove è collocata l'area marina protetta delle Cinque Terre); per altro verso, il Tribunale ligure ha ritenuto non sufficientemente differenziata, sempre in sede di verifica dei requisiti di legittimazione, la situazione giuridica soggettiva facente capo all'avv. Bracciani, sia quale associato sia, in proprio, quale soggetto praticante la pesca sportiva.

Insorgono con l'appello in esame i ricorrenti in primo grado, unitamente a due altri soggetti (Seac sub spa e C4 sas di Marco Bonfanti e C.) interventori ad *adiuvandum* nel giudizio dinanzi al Tar, assumendo la loro piena legittimazione, peraltro rafforzata dalla partecipazione al giudizio, *in parte actoris*, di operatori economici presenti sul territorio di pertinenza dell'area marina protetta e concludendo per l'accoglimento del ricorso di primo grado, attesa la pretesa irragionevolezza, a loro dire, della scelta inerente la limitazione della pesca sportiva in zona C.

L'appello non appare meritevole di positivo scrutinio.

Pienamente corretta appare, infatti, la sentenza impugnata liddove ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti di primo grado.

Non par dubbio che in capo alla associazione sportiva ricorrente, in disparte i profili afferenti la consistenza numerica degli iscritti e la stessa rappresentatività dell'Ente nella categoria di riferimento, difetti l'indefettibile presupposto dello stabile collegamento con il territorio ligure, ove è allocata l'area marina protetta oggetto del contestato intervento regolatorio e sia quindi mancante l'elemento capace di qualificare in termini di sufficiente

differenziazione la posizione processuale dell'ente associativo predetto. L'associazione ricorrente ha sede legale in Milano e sede effettiva in Torino, con il che è da ritenere che anche gli aderenti esercitano la pesca sportiva nelle acque liguri solo in via saltuaria e occasionale, o comunque non certo stabilmente.

Quanto alla posizione dell'avv. Bracciani, residente in Torino, associato e praticante la pesca sportiva, è del pari da escludere che la stessa possa ritenersi, nelle distinte declinazioni processuali proposte (*uti singulus* e quale associato) sufficientemente differenziata rispetto a quella di qualsiasi altra persona, residente in Italia o nel resto del mondo, esercente la pesca sportiva, sì da radicare un interesse diretto, personale e qualificato alla proposizione di un ricorso finalizzato alla corretta regolazione della pesca sportiva nell'area marina protetta delle Cinque Terre.

Né ad escludere la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado (e, *a fortiori*, dell'appello, posto che gli interventori *ad adiuvandum* non hanno legittimazione autonoma ad impugnare la sentenza) potrebbe ritenersi funzionale la partecipazione al giudizio, quali interventori adesivi, di alcuni imprenditori commerciali che operano nel settore della pesca sportiva nel territorio di pertinenza dell'area marina di che trattasi, dato che i soggetti che intervengono adesivamente nel processo per sostenere le ragioni dei ricorrenti principali non hanno, per definizione, una posizione processuale autonoma, ma soltanto dipendente da quella dedotta in giudizio dai titolari dell'iniziativa giudiziale (di tal che i primi non possono che subire le eventuali sanzioni processuali decretate in confronto di questi ultimi).

In definitiva, l'appello è da respingere, dovendo trovare integrale conferma la impugnata sentenza.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, anche in considerazione della natura di mero rito della pronuncia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente FF

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)